

Sentenza: n. 64 del 17 aprile 2015

Materia: prorogatio – atti urgenti e necessari

Parametri invocati: artt. 117, secondo comma, lettera s) e 123 della Costituzione in relazione art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: intero testo e art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione),

Esito: - illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione);

- non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 26 del 2014, proposta – in riferimento all'art. 123 della Costituzione, per violazione dell'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo)

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri propone questione di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), in quanto provvedimento adottato dal Consiglio regionale nel periodo di *prorogatio* successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), in assenza dei presupposti per l'esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo. In particolare, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 123 della Costituzione, per l'insussistenza delle condizioni che legittimano il Consiglio regionale a legiferare, contemplate nell'articolo 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo), in base al quale «[...] nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità [...]».

Inoltre il ricorrente impugna l'articolo 2, commi 4 e 5, che disciplina il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, «la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.».

In particolare, per la difesa dello Stato, il procedimento descritto in tali disposizioni non prevedendo l'apposito accordo con il competente organo statale previsto dagli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, ma la mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi, non garantisce adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, e quindi viola l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In riferimento alla prima questione la Corte dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta dal Governo. La Corte richiama la sentenza n. 68 del 2010 con la quale aveva individuato nell'indifferibilità e urgenza i connotati tipici del legittimo esercizio del potere legislativo in regime di *prorogatio*, ma aveva anche specificato che «una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi

regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi **fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione**, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale»; e che, nel disciplinare questo profilo, gli statuti «dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003; anche sentenza n. 304 del 2002).

Detto questo, la Corte concentra la propria attenzione sulla disciplina specifica in materia di *prorogatio* presente nello Statuto della Regione Abruzzo osservando che le condizioni fissate dalla norma statutaria per consentire l'esercizio delle funzioni legislative del Consiglio regionale in periodo di *prorogatio* non sono limitate ai soli casi di interventi che presentino i caratteri dell'urgenza e della necessità. L'articolo 86, comma 3, lettera a), dello statuto (in ordine al quale la Corte ha affermato che non sono stati superati i limiti imposti dall'art. 123 Cost. e sul cui contenuto non è stata mossa alcuna censura, neppure ai sensi e nei termini di cui al secondo comma dell'art. 123 Cost.) si riferisce agli interventi che presentano il carattere dell'urgenza e necessità come ad una ipotesi autonoma ed aggiuntiva rispetto «agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali». Questi interventi non devono essere necessariamente connotati nei fatti dalla configurabilità dei presupposti della necessità e urgenza, che, viceversa, giustificano la legittimità di interventi diversi da quelli tipizzati. La legge regionale impugnata, anche dall'esame delle motivazioni inserite nei lavori preparatori, è ascrivibile agli interventi che si rendono comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali, e dunque consentiti dalla richiamata norma statutaria.

La Corte dichiara invece, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, in quanto la mancata (o non adeguata) partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica determina l'evidente contrasto con la normativa statale, che, in linea con le prerogative riservate allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tra le molte, sentenza n. 235 del 2011), specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (sentenze n. 211 del 2013 e n. 235 del 2011).